



R.O. n. 189

ORIGINALE

del 14/07/2011

OGGETTO: Regolamentazione orari di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e decoro urbano.- Periodo luglio - 30 settembre 2011.

II SINDACO

Atteso che i vertici delle Forze dell'Ordine hanno espresso l'assoluta necessità di intraprendere iniziative, finalizzate, fra l'altro, a regolamentare la somministrazione di bevande alcoliche, nell'intento di incrementare le condizioni di sicurezza stradale atteso che nella decorsa estate gli incidenti più gravi si sono verificati nella fascia oraria 02,00/ 07,00;

Considerato che nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi presso la sede del Palazzo del Governo in data 06 luglio 2011 cui hanno partecipato i Sindaci di Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, S.Croce Camerina, Scicli, nonché i comandanti delle Polizie Municipali di Pozzallo e Vittoria, muniti, come dagli stessi dichiarato, di delega ricevuta dai rispettivi Sindaci ad assumere impegni e decisioni, in relazione alle superiori vantazioni espresse dai responsabili delle Forze dell'Ordine ed alla condivisione manifestata dai rappresentanti di categoria (Confcommercio, F.I.P.E. e SILB.) hanno assunto l'impegno di emanare, nell'ambito del proprio territorio comunale, ordinanze di analogo contenuto, che regolamentino i limiti degli orari relativi alla somministrazione delle bevande alcoliche e della diffusione sonora;

Preso atto che nel corso della stagione estiva si registra un notevole aumento della vendite di bevande, molte delle quali sono consumate in contenitori di vetro dagli avventori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, chalet ed attività similari e che dopo il consumo le bottiglie o i bicchieri di vetro vengono abbandonati e sovente ridotti, anche per motivi accidentali, in frantumi, sulle vie, piazze, giardini e arenili pubblici;

Che la suddetta situazione ha assunto proporzioni rilevanti ed è collegata alla vendita per asporto e alla somministrazione di bevande, soprattutto quelle alcoliche, praticata dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, chalet ed attività similari, ubicati nel territorio comunale e aperti nelle ore serali e notturne;

Rilevato che l'abbandono diffuso e incontrollato di bottiglie e bicchieri di vetro, molto spesso ridotti in frantumi, crea oggettivamente serio pericolo per la salute delle persone, costituendo un'autentica insidia tutte le volte in cui i cocci sono depositati sui marciapiedi, sulle spiagge a ridosso dei lungomare in quanto si confondono con la sabbia, senza possibilità di essere facilmente individuati, soprattutto dai bambini;

Che tale stato di cose ha costituito in passato e costituisce oggetto di numerose doglianze da parte dei cittadini, particolarmente dei residenti e/o dimoranti in quelle vie dove è elevata la concentrazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o di attività similari, senza che l'intervento degli organi di polizia all'uopo chiamati abbia potuto produrre effetti repressivi e dissuasivi, per la difficoltà di accertamento dell'eventuale illecito in flagranza;

Atteso che il disagio descritto di quanti vedono potenzialmente compromesso il diritto alla salute, al riposo ed alla quiete, intercetta il bisogno di quanti legittimamente intendono fruire di beni e servizi per motivi ludici nonché altrettanto legittime aspettative di coloro i quali svolgono attività imprenditoriale nel settore della somministrazione e dell'intrattenimento, con il correlato indotto occupazionale e che, pertanto, necessita ricercare soluzioni che consentano di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra beni e interessi tutti meritevoli di protezione;

Ritenuto che per ragioni di pubblico interesse e in particolare per ragioni attinenti alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone nonché al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, occorre adottare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno descritto in premessa che, al contempo, contempererà le esigenze degli esercenti con quelle dei turisti, avventori e residenti;

Vista la legge 29/07/2010, n.120 con la quale sono state introdotte le nuove norme in materia di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché quelle relative all'intrattenimento "pomeridiano" negli stabilimenti balneari.

VISTO l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto-2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana";

VISTO, in particolare l'art.2 lett. a) del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, i fenomeni di violenza legati anche all'uso di alcool;

VISTI gli articoli 7/ bis del D. Lgs, 18/08/2000 n. 267 e 16, comma 2, della L. 24/11/1981 n° 689;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino al 30 settembre 2011 su tutto il territorio comunale;

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai titolari ed ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, stabilimenti balneari, chalet, ed attività similari ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, nonché a chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi ed aree pubbliche è **fatto divieto** di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione oltre gli orari e nei giorni come di seguito specificati:

dalla data della presente al 09 settembre 2011	dalle ore 2.00 della notte alle ore 6.00
Dal 10 al 30 settembre 2011	dalle ore 1.00 della notte alle ore 6.00

2. La miscita delle bevande sia all'interno dei locali, che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia o altro, salvo che il titolare organizzi un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti.
3. Di mantenere sempre pulito lo spazio antistante l'esercizio e, in particolare, di provvedere alla collocazione di un numero idoneo di cestini o di altri adeguati contenitori in grado di contenere i rifiuti e di provvedere, altresì, nel corso dell'orario di apertura del locale alla periodica pulizia dell'area antistante l'esercizio e, in coincidenza con la chiusura giornaliera, di pulire adeguatamente l'area, anche se pubblica, antistante il locale.
4. Ai titolari ed ai gestori degli esercizi di vicinato è **fatto obbligo** di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
5. Ai titolari ed ai gestori di locali cui al comma 1. che proseguono la propria attività di somministrazione dopo le ore 24.00 è **fatto obbligo** di:
 - a) mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida;
 - b) esporre, all'entrata, all'interno e all'uscita del locale, una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcol emico.
6. Resta fermo il divieto per i pubblici esercizi di somministrare alcolici ai minori, agli ubriachi, agli infermi di mente (C.P. artt. 687 - 688).
7. La definizione di bevande alcoliche ai fini dell'applicazione della presente ordinanza è quella di cui all'art. 1, e 2, della legge 30 marzo 2001, n° 125, recante legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati.

Art. 2
Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza di cui all'art. 1 commi 1 e 4 è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ad € 20.000,00 (ventimila/00).
2. la violazione dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 1 della presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), che costituisce l'importo del pagamento in misura ridotta, giusta deliberazione di Giunta Comunale n° 152 del 24/06/2010 adottata ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L n° 689 del 1981, come modificato dall'art. 6 bis dei D.L 23/05/2008 n° 92, convertito nella L. 24/07/2008 n. 125, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*".
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300 a € 1.200,00.
4. Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on -line del Comune.
2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le ordinanze sindacali, ed ogni altra disposizione comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR sezione staccata di Catania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on- line e sul sito istituzionale www.comune.scieli.rg.it;
- venga comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- venga resa pubblica mediante manifesti murali e mezzi di comunicazione di massa quali forme idonee alla sua massima diffusione.

MANDA

Copia della presente Ordinanza:

- alla Questura di Ragusa;
- al Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune per la trasmissione alle associazioni di categoria dei settori interessati;

alle seguenti forze dell'ordine per il controllo sull'osservanza del provvedimento:

- Commissariato P.S. Modica;
- Compagnia Carabinieri Modica;
- Tenenza Finanza Modica;
- Comando Tenenza Carabinieri di Scicli;
- Stazione Carabinieri di Donnalucata;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Ragusa;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando di Polizia Municipale locale.




IL SINDACO
(Giovanni Venticinque)